



REGOLAMENTO SULLE TASSE DI REFEZIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA ELEMENTARE E SULLE TASSE PER LE ATTIVITÀ FUORI SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE

Art. 1 Basi legali

Le basi legali del presente regolamento sono gli articoli 7 della Legge sulla scuola, 34-39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, 2, 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2 e 186 LOC.

Art. 2 Scopo

Il presente regolamento stabilisce i principi, i limiti minimi e massimi e le modalità di prelievo delle tasse percepite per la refezione della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e per le attività fuori sede della scuola elementare.

Art. 3 Organizzazione

L'Esecutivo può creare in proprio o in collaborazione con terzi, il Servizio di refezione dei due ordinamenti scolastici.

Art. 4 Prestazioni

¹In tutte le sedi di scuola dell'infanzia è assicurata la refezione degli allievi.

²Gli allievi di scuola elementare hanno a disposizione un servizio di refezione facoltativo.

³Gli allievi di scuola elementare sono tenuti a partecipare alle seguenti attività fuori sede:

- settimana bianca;
- settimana verde.

Art. 5 Partecipazione finanziaria

A parziale copertura dei costi è richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via d'ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

Art. 6 Debitori della prestazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori, gli stessi sono responsabili solidalmente.

Art. 7 Ammontare della partecipazione

¹Il Municipio stabilisce la partecipazione entro i seguenti limiti:

- refezione SI da fr. 80.00 a fr. 120.00 mensili;
- refezione SE da fr. 7.00 a fr. 15.00 a pasto;
- settimana bianca da fr. 70.00 a fr. 150.00 per corso;
- settimana verde da fr. 60.00 a fr. 120.00 per corso.

²E' data facoltà al Municipio di istituire delle tariffe differenziate per la refezione SE che tengano conto delle fasce di reddito dei genitori, nei limiti stabiliti al punto 1.

Art. 8 Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Art. 9 Rimedi di diritto

Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale di Capriasca, con risoluzione no. 8 del 22 maggio 2017.

Per il Consiglio comunale

Oscar Croci, **Presidente**

Davide Conca, **Segretario**

Monica Lepori e Nicola Foletti, **Scrutatori**

Il Municipio di Capriasca certifica che il presente Regolamento è stato esposto agli albi comunali, a norma di Legge, per 45 giorni, dal 24 maggio 2017 al 10 luglio 2017.

Questo regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzione no. 229 - RE - 14308 del 18 luglio 2017.